



ISTITUTO AGRARIO  
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

(L.P. 2.8.2005, n.14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)

det. n. **7/3**

di data: **06 marzo 2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

(art.18 statuto Fondazione – procura di data 24.10.2012)

**OGGETTO:**

Art. 23 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Fondazione Edmund Mach, art. 21 della L.P. n. 23/1990. Affidamento a trattativa privata diretta, preceduta da indagine di mercato, della fornitura di gasolio agricolo all'impresa Cristoforetti Petroli S.p.A.. Importo stimato di contratto Euro 30.000,00.=. CIG Z2D136909D.

## IL DIRETTORE GENERALE

- vista l'esigenza, espressa dall'Azienda agricola della FEM, di stipulare un contratto, di durata annuale, per la fornitura di gasolio ad uso agricolo, per un importo stimato di Euro 32.000,00.=, corrispondenti a circa 45.000 litri;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392 di data 11 luglio 2013 avente ad oggetto "*Modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l'art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*";
- preso atto che, nel rispetto della citata deliberazione, l'ufficio acquisti, servizi generali ed appalti (ASGA) ha riscontrato che:
  - a) non è presente alcuna convenzione APAC relativa alle forniture in oggetto;
  - b) il prodotto "gasolio ad uso agricolo" non è reperibile nè sul ME-PAT, né sul ME-PA;
- ritenuto pertanto necessario procedere all'acquisizione dei beni e servizi richiesti dall'ufficio manutenzione tramite le procedure disciplinate dalla L.P. 23/1990;
- considerato che l'ufficio acquisti, servizi generali ed appalti (ASGA) , ha effettuato un sondaggio di mercato interpellando 13 (tredici) Imprese;
- ritenuto di condividere l'opportunità e le modalità di effettuazione del sondaggio informale anche in considerazione dell'ammontare presunto di spesa e dell'esito dell'analisi effettuata sugli strumenti messi a disposizione da parte delle centrali di committenza;
- preso atto che dei tredici operatori economici interpellati sono pervenute 5 (cinque) manifestazioni di interesse e tra queste, l'offerta più conveniente dal punto di vista economico, dopo una tornata di rilanci, è quella presentata dall'impresa Cristoforetti Petroli S.p.A.;
- considerato che il combinato disposto tra l'art. 23, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) della FEM e l'art. 21 della legge provinciale 23/1990 consentono il ricorso alla trattativa privata diretta, con il soggetto ritenuto idoneo, per importi contrattuali non eccedenti Euro 46.000,00.=, al netto degli oneri fiscali;
- accertata pertanto la fondatezza giuridica del ricorso alla trattativa privata diretta quale modalità di scelta del contraente;
- ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura all'impresa Cristoforetti Petroli S.p.A., con sede in Lavis (TN), per un importo complessivo stimato di Euro 30.000,00.= (trentamila/00), compresi gli aggravii fiscali e imposte di fabbricazione, e senza costi per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali, corrispondente allo sconto del 23,16 % da applicarsi sul prezzo del carburante indicato dai listini CCIAA di Trento.

Tutto ciò premesso:

- visto l'art. 18 dello Statuto FEM;
- vista la procura del 24 ottobre 2012;

- visto l'art. 21 della legge provinciale n. 23/1990;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392 di data 11 luglio 2013;
- visti gli atti citati in premessa;

d e t e r m i n a

- 1) di aggiudicare all'impresa Cristoforetti Petroli S.p.A., con sede in Lavis (TN), la fornitura del gasolio agricolo per il periodo 1.3.2015 - 29.2.2016, al prezzo risultante dall'applicazione dello sconto percentuale del 23,16 sui valori dei listini CCIAA di Trento (al netto di accise e IVA), per un importo contrattuale complessivo, stimato, di Euro 30.000,00.=;
- 2) di dare atto che al perfezionamento del contratto si provvederà tramite scambio di corrispondenza;
- 3) di subordinare l'affidamento di cui al punto 1) alla verifica dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del d.lgs. 163/2006.

=== o 0 o ===

FC/f.to Fabio Calliari  
AP/f.to Alessandro Paoletto

IL DIRETTORE GENERALE  
- dott. Mauro Fezzi -  
f.to Fezzi